

COMUNE DI CASALVIERI - PROVINCIA DI FROSINONE  
TEL. 0776639327-57 - FAX 0776639015  
<http://www.comune.casalvieri.fr.it> e-mail: [info@comune.casalvieri.fr.it](mailto:info@comune.casalvieri.fr.it)

# **COMUNE DI CASALVIERI**

## **Provincia di Frosinone**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**DELIBERA DI C.C. N° 6 DEL 26/03/2010**

Prorogata al 30 giugno 2010 con la delibera  
di giunta COMUNALE N.43 del 31.05.2010.



## INDICE

- Art. 1) OGGETTO E FINALITÀ.
- Art. 2) SOGGETTI INTERESSATI.
- Art. 3) PERIODO CONDONABILE.
- Art. 4) DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI.
- Art. 5) TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
- Art. 6) DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE.
- Art. 7) MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE.
- Art. 8) MODALITÀ, TERMINI E RATEIZZAZIONE PER I  
VERSAMENTI.
- Art. 9) ESCLUSIONI.
- Art. 10) RIGETTO DELL'ISTANZE.
- Art. 11) APPROVAZIONE MODELLI PER L'ISTANZA.
- Art. 12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.
- Art. 13) PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE.
- Art. 14) NORME FINALI.

## **Art. 1**

### **OGGETTO E FINALITÀ.**

- a)* Il presente Regolamento è adottato in forza delle disposizioni dell'art. 13, L. n. 289 del 27.12.2002, recante i provvedimenti per effettuare il condono sull'Imposta Comunale sugli Immobili;
- b)* Con il presente atto, il Comune di Casalvieri intende introdurre norme che consentano ai contribuenti di definire la propria posizione debitoria nei confronti di questo Ente;
- c)* L'adesione al condono da parte del contribuente equivale al riconoscimento del debito nei confronti del Comune;
- d)* Il regolamento disciplina le procedure e le modalità per l'adesione al condono tributario, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'attività amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

## **Art. 2**

### **SOGGETTI INTERESSATI.**

- a)* Tutti i contribuenti che non hanno eseguito in tutto o in parte alle prescritte scadenze i versamenti dovuti per l'Imposta Comunale sugli Immobili (di seguito denominata I.C.I.);
- b)* Ogni singolo contribuente non può presentare più di un'istanza, ma è obbligato alla presentazione di un'unica istanza, relativa ad una o più omissioni.

## **Art. 3**

### **PERIODO CONDONABILE.**

È possibile effettuare istanza di condono per le annualità 2005-2006-2007-2008-2009.

## **Art. 4**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI RAPPORTI TRIBUTARI.**

- a)* I soggetti passivi possono condonare gli omessi o insufficienti pagamenti per le annualità di cui all'Art. 3, con il versamento di una somma pari al 100% dell'imposta o della maggiore imposta dovuta;

- b) L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborsi di somme eventualmente già versate alla data di approvazione del presente regolamento;
- c) Il contribuente, prima della presentazione della domanda di condono, deve provvedere al versamento del tributo evaso secondo le modalità di cui all'Art. 8 del presente regolamento.

### **Art. 5**

#### **TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.**

- a) Ai fini dell'Art. 4, i soggetti interessati devono presentare, l'istanza (a mezzo raccomandata A.R. per le quali farà fede la data di spedizione o tramite deposito presso l'ufficio protocollo del Comune) redatta sui modelli di cui al successivo Art. 11 con allegata l'attestazione di avvenuto pagamento ai sensi dell'Art. 8 del tributo evaso, pena decadenza, entro il termine ultimo del:
  - **31 maggio 2010 per i soggetti residenti in Italia;**
  - **31 agosto 2010 per i soggetti residenti all'estero;**
- b) I termini di scadenza fissati potranno essere prorogati con motivata delibera di Giunta Comunale.

### **Art. 6**

#### **DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE.**

La base imponibile da prendere in considerazione ai fini dell'istanza di condono, per i fabbricati di seguito specificati, è la seguente:

1. Accatastati:
  - a. per i gruppi catastali A, B e C con esclusione delle Categoria A/10 e C/1 la rendita catastale x 100, aumentata del 5%;
  - b. per i gruppi catastali D e per la Categoria A/10 la rendita catastale x 50, aumentata del 5%;
  - c. per la Categoria C/1 la rendita catastale x 34, aumentata del 5%;
2. Da accatastare: il valore provvisorio [rendita catastale calcolata (x 100, 50 o 34 definita in base alla Categoria) aumentata del 5%] deve essere definito attraverso la predisposizione del Mod. Docfa da parte di un tecnico regolarmente iscritto all'Albo di appartenenza con l'attestazione del possessore che il presente modello sarà quello trasmesso entro i termini previsti dalle leggi vigenti presso l'Agenzia del Territorio (Catasto);
3. Fabbricati che hanno subito delle variazioni non riportate in Catasto che incidono sul valore dell'immobile stesso (ampliamento, cambio di

destinazione d'uso, ristrutturazione, ecc.): il valore provvisorio [rendita catastale calcolata (x 100, 50 o 34 definita in base alla Categoria) aumentata del 5%] deve essere definito attraverso la predisposizione del Mod. Docfa da parte di un tecnico regolarmente iscritto all'Albo di appartenenza con l'attestazione del possessore che il presente modello sarà quello trasmesso entro i termini previsti dalle leggi vigenti presso l'Agenzia del Territorio (Catasto);

4. In corso di costruzione (F/3): è pari ad € 100,00 per ogni mq. al lordo delle murature e/o pilastri in c.a. di ogni singolo piano;
5. Collabenti (F/2): è pari ad € 50,00 00 per ogni mq. al lordo delle murature e/o pilastri in c.a. di ogni singolo piano.

### **Art. 7**

#### **MODALITÀ DI CALCOLO DELLE SOMME DOVUTE.**

Le somme dovute per ogni periodo di imposta ammesse al condono, arrotondata all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi e per eccesso se superiore a 49 centesimi, sono determinate come segue:

1. L'imposta è interamente dovuta;
2. Le sanzioni e gli interessi non sono dovuti.

### **Art. 8**

#### **MODALITÀ, TERMINI E RATEIZZAZIONE PER I VERSAMENTI.**

Il pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, dovrà essere eseguito con bollettino postale intestato a **“SERVIZIO TESORERIA - COMUNE DI CASALVIERI”** sul **c.c.p. n. 13051032** con riportato nella causale **“DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA ICI ANNUALITÀ 2005/2009”**, nei seguenti modi;

- a) Qualora l'importo determinato nel MOD F fosse inferiore e/o uguale ad € 500,00, l'intera somma va versata in un'unica soluzione;
- b) Qualora l'importo determinato nel MOD F fosse superiore ad € 501,00, è possibile rateizzare, in:
  - ❖ N. 2 rate (di pari importo) per un importo condonato compreso tra € 501,00 ed € 1.000,00;
  - ❖ N. 3 rate (di pari importo) per un importo condonato superiore ad € 1.001,00;
- c) Le rate (di pari importo) dovranno essere versate:

- a. Per i contribuenti residenti in Italia:
- 1) Prima rata da allegare all'istanza di condono;
  - 2) Seconda rata entro il 30 giugno 2010;
  - 3) Terza rata entro il 31 luglio 2010;
- b. Per i contribuenti residenti all'estero:
- 1) Prima rata da allegare all'istanza di condono;
  - 2) Seconda rata entro il 30 settembre 2010;
  - 3) Terza rata entro il 30 ottobre 2010.
- d) Unitamente all'istanza di condono il contribuente dovrà allegare l'attestazione dell'avvenuto versamento:
- 1) dell'intero importo se rientra nei casi di cui al precedente comma a;
  - 2) la prima rata se rientra nei casi di cui al precedente comma b;

Le rate successive di cui al precedente comma b, devono essere trasmesse al Comune anche tramite fax al numero 0776/639015 entro 10 gg. dall'avvenuto versamento.

## **Art. 9 ESCLUSIONI.**

- a) Non sono ammesse istanze di condono spedite e/o depositate presso l'ufficio protocollo del Comune in data successiva al termine indicato nell'Art. 5 comma a, in tal caso il Comune potrà esigere l'intera somma dovuta oltre sanzioni ed interessi come per legge.
- b) Non sono ammesse istanze di condono prive dell'attestazione di avvenuto pagamento:
- ❖ dell'intero tributo evaso per somme inferiori o uguali ad € 500,00;
  - ❖ della prima rata per somme condonabili superiori nel complesso ad € 501,00;
- in tal caso il Comune potrà esigere l'intera somma dovuta oltre sanzioni ed interessi come per legge.
- c) Non sono ammesse al condono le posizioni contributive per le quali pende giudizio di ogni ordine e grado alla data di entrata in vigore del presente regolamento inerenti gli anni di imposta 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- d) Non sono ammesse al condono le posizioni contributive iscritte nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi, per le annualità 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009;
- e) Non sono ammesse istanze di condono per i fabbricati o pertinenze relative all'esonero del pagamento dell'imposta, per i requisiti di prima casa, per i quali non è stata presentata per l'annualità 2008:

- ❖ La dichiarazione I.C.I. riferita al fabbricato avente i requisiti di prima casa;
  - ❖ Il contratto di comodato ad uso gratuito alla data del 31/12/2008.
- Non essendo possibile recuperare l'importo dovuto, sull'ammontare del tributo rimborsato dallo Stato ai Comuni, in tal caso il Comune potrà esigere l'intera somma dovuta oltre sanzioni ed interessi come per legge;
- f) Non sono ammesse istanze per rimborso di sanzioni, interessi e spese di notifica, per le annualità oggetto di condono, per i contribuenti che abbiano provveduto al pagamento di precedenti provvedimenti.

### **Art. 10** **RIGETTO DELL'ISTANZE.**

Il Comune provvede entro 30 gg alla verifica dell'istanza e dei versamenti effettuati relativi alle somme dovute a titolo di definizione agevolata e qualora si verificano i casi di seguito riportati, potrà esigere l'intera somma accertata oltre sanzioni ed interessi come per legge, al netto delle somme già riscosse.

- a) Gli errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'Ente impositore, attinenti l'istanza ed il versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata debbono essere regolarizzati entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione che sarà inviata agli interessati a cura di questo ente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e/o tramite notifica, a spese del destinatario;
- b) Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata produce il rigetto dell'istanza;
- c) La presentazione su modelli diversi da quelli approvati nel successivo Art. 11, o la parziale compilazione degli stessi;
- d) La presentazione di più istanze.

### **Art. 11** **APPROVAZIONE MODELLI PER L'ISTANZA.**

Ai fini dell'Art. 5, si approvano i successivi modelli:

1. Mod. A (Se persone fisiche): domanda di definizione agevolata ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili;
2. Mod. A1 (Se persone giuridiche): domanda di definizione agevolata ai fini dell'imposta Comunale sugli immobili;
3. Mod. B Quadro descrittivo per ogni singolo immobile di proprietà;
4. Mod. C Quadro contitolari (nel caso che la % di possesso sia inferiore al 100%)

5. Mod. D Quadro riferito all'immobile (in cui il contribuente è diventato proprietario o possessore dell'immobile in data successiva al 01.01.2005);
6. Mod. E Quadro riferito all'immobile (in cui il contribuente ha ceduto la proprietà o perso il possesso dell'immobile in data precedente alla presentazione dell'istanza);
7. Mod. F Quadro riepilogativo versamenti.

### **Art. 12** **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.**

Ai sensi della legge n. 241/90 il responsabile del procedimento, che prende avvio con la presentazione delle domande di condono al Comune, è il responsabile del Servizio Tributi.

### **Art. 13** **PUBBLICITÀ ED INFORMAZIONE.**

Il servizio tributi adotterà ogni utile iniziativa per garantire la più ampia informazione e diffusione del presente Regolamento e della relativa modulistica, anche mediante la pubblicazione degli atti sul sito ufficiale del Comune all'indirizzo: <http://www.comune.casalvieri.fr.it>

### **Art. 14** **NORME FINALI.**

La presentazione della domanda di condono non esclude l'esercizio di ulteriori attività accertative entro i termini previsti dalla normativa vigente.  
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di Legge.  
Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività/esequibilità dell'atto deliberativo che lo approva.